



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Matrimonio, unione civile e convivenza di fatto: analogie e differenze

Autore: Maria Monteleone | 07/03/2016



*Costituzione, regime patrimoniale, cognome, diritti successori: aspetti comuni e differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto.*

Una volta approvata definitivamente la **legge Cirinnà**, coesisteranno, per il nostro ordinamento, tre diversi tipi di convivenza: **matrimonio**, **unione civile**, **convivenza di fatto**.

Vediamo, in sintesi, le principali differenze in materia di diritti e regime patrimoniale e successorio della coppia.

## Chi sono i soggetti della coppia?

Il **matrimonio** resta possibile solo tra persone di **sexo diverso**.

Le persone dello **stesso sesso** possono formalizzare la propria convivenza come **unione civile**.

Tanto le persone dello stesso sesso quanto quelle di sesso diverso possono scegliere di restare **conviventi di fatto**.

## Come vengono riconosciuti dalla legge i vari tipi di convivenza?

Per il **matrimonio**, con la **celebrazione** dinanzi all'ufficiale di stato civile o al ministro di culto in chiesa.

Per le **unioni civili**, con **dichiarazione** resa all'ufficiale di stato civile.

Per i **conviventi di fatto**, a seguito di **stabile convivenza** dichiarata all'anagrafe.

## Come si dà pubblicità alla convivenza?

Il matrimonio e l'unione civile risultano negli atti dello stato civile. La convivenza di fatto risulta invece dallo stato di famiglia anagrafico.

## È possibile aggiungere al proprio cognome quello del partner?

Nel matrimonio è certamente possibile per la moglie aggiungere il cognome del marito, mentre è escluso per i conviventi di fatto che mantengono il cognome originario.

Nell'unione civile, invece, è possibile adottare un **cognome comune** scegliendolo tra i cognomi originari, cui anteporre o posporre il proprio cognome originario.

## Qual è il regime patrimoniale della coppia?

Nel matrimonio e nell'unione civile opera il regime di **comunione legale** dei beni

per cui i coniugi, a meno che non optino espressamente con atto scritto (nel caso delle unioni civili con atto pubblico) per la separazione dei beni, diventano comproprietari di tutto ciò che viene acquistato in costanza di matrimonio/unione civile.

Invece, per i conviventi di fatto non si instaura automaticamente un regime patrimoniale; i conviventi possono per stipulare un **patto di convivenza** (da registrare all'anagrafe) attraverso il quale disciplinano il regime di comunione o separazione dei beni.

## **È possibile partecipare all'impresa familiare del partner?**

In **tutte le ipotesi** (matrimonio, unione civile e convivenza di fatto), il coniuge/convivente partecipa agli utili e agli incrementi dell'impresa individuale dell'altro coniuge/convivente.

## **Quali diritti in caso di morte del partner?**

Nel **matrimonio** e nell'**unione civile** il coniuge superstite:

- è **erede legittimo necessario**, quindi succede al partner anche in assenza di testamento e, per legge, ha diritto ad una quota dell'eredità di quest'ultimo;

- ha diritto al **TFR** del coniuge lavoratore defunto;

- subentra nel **contratto di locazione** del defunto;
- ha il **diritto vitalizio di abitare** la casa familiare;
- gli spetta il **danno da perdita parentale** derivante dalla morte del coniuge.

Nella **convivenza di fatto**, invece, il convivente non è considerato erede legittimo necessario, per cui, salvo il caso di successione testamentaria, non ha alcun diritto sull'eredità del partner né sul TFR.

Egli, però, subentra nella locazione del partner defunto e ha il diritto di abitazione della casa familiare **per 2 anni** o, se la convivenza dura da più di 2 anni, per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non superiore a 5 anni. Se il superstite ha figli minori o disabili, il diritto di abitazione dura almeno 3 anni.

Anche al convivente di fatto spetta il risarcimento del danno da morte del partner.

## **Note**

*Autore immagine: 123f com*